



COMUNE DI FRAGAGNANO

Provincia di Taranto

Via C.Battisti,1 C.A.P.74022 – Fragagnano (TA) P.I.: 01042380731 C.F.80009890734

Tel.099 9561884 – Fax. 0999564117

PEC: protocollo.comune.fragagnano.ta@pec.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEI PASSI CARRABILI

(ai sensi del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada e del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada)



Approvato con deliberazione del C.C. n. ____ del _____

INDICE

Art.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	pag.3
Art.2 – DEFINIZIONI.....	pag.3
Art.3 - DEFINIZIONE DI PASSO E DI ACCESSO CARRABILE.....	pag.4
ART.4 - IL CARTELLO DI PASSO CARRABILE.....	pag.5
Art.5 - CONDIZIONI PER OTTENERE L’AUTORIZZAZIONE DI PASSO CARRABILE.....	pag.8
Art.6-COMPETENZE E RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE DI PASSO CARRAIO.....	pag.17
Art.7 - ACCESSI DALLE STRADE EXTRAURBANE.....	pag.17
ART.8 - PASSI CARRABILI GIÀ ESISTENTI.....	pag.17
Art.9 -PASSI CARRABILI TEMPORANEI.....	pag.17
Art.10 -MANUTENZIONE DEL PASSO CARRABILE.....	pag.17
Art.11-SEGNALETICA ORIZZONTALE E AREE DI MANOVRA.....	pag.18
Art.12 – REVOCA.....	pag.22
Art. 13 – CANONE E ESENZIONI.....	pag.22
Art.14– SANZIONI.....	pag.22
Art.15- RESPONSABILITÀ DEL RICHIEDENTE IL PASSO CARRAIO:.....	pag.23
Art.16-ENTRATA IN VIGORE.....	pag.23
Art.17 -NORME DI RINVIO	pag.23

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'apertura dei passi carrabili su tutte le strade urbane ed extraurbane comunali situate all'interno del territorio del Comune di Fragagnano e nei tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano il centro abitato (con popolazione non superiore a diecimila abitanti) delimitato ai sensi dell'art.4 del Nuovo Codice della Strada ed in conformità alle disposizioni del vigente Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/92, n.285) e del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D.P.R. 16/12/92, n. 495) e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Esso disciplina, inoltre, la concessione di uso dell'area di manovra, l'autorizzazione dei lavori occorrenti per l'interruzione degli eventuali marciapiedi e di quelli eventualmente necessari per facilitare l'accesso alle proprietà laterali, nonché gli iter amministrativi che la pratica deve seguire.
3. Disciplina, altresì, la concessione del cartello di passo carrabile (fig. II,78 art. 120 Cds).
4. Le disposizioni del presente Regolamento debbono osservarsi in correlazione alle prescrizioni del Regolamento Edilizio del Comune di Fragagnano, delle altre norme comunali e delle norme di legge regionali e statali.

Art. 2 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si hanno le seguenti definizioni:

Area di intersezione: parte dell'intersezione a raso nella quale si intersecano due o più correnti di traffico;

Area di manovra: porzione di strada utile a consentire al veicolo la manovra più agevole di entrata e di uscita dal proprio passo carrabile;

Autorizzazione: provvedimento emesso dall'Amministrazione Comunale finalizzato all'apertura di un accesso su una strada urbana o extraurbana comunale;

Concessione: atto amministrativo che concede l'occupazione del suolo pubblico stabilendone le modalità, gli obblighi, i diritti ed il canone in capo al Concessionario;

Nulla osta: parere tecnico preventivo al rilascio dell'Autorizzazione o della Concessione da parte degli Uffici competenti;

Passo carrabile o carraio: accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli;

Passo carrabile a raso: passo carrabile che non ha bisogno di opera di modifica del piano stradale;

Suolo pubblico: spazio demaniale soggetto a servitù di godimento pubblico o di pubblico passaggio;

Voltura: procedura con la quale è possibile modificare l'intestazione, lasciando, per il resto, invariate le autorizzazioni e/o concessioni.

Art.3 – DEFINIZIONE DI PASSO E DI ACCESSO CARRABILE

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera 37 del nuovo codice della strada (C.d.S.), il passo carrabile è definito come "accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli".

2. Ai sensi dell'art. 44 del regolamento di attuazione del codice della strada (R.C.d.S.), si definiscono accessi:

a) le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico;

b) le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico. Ai fini del presente Regolamento, si intende altresì per "Passo Carrabile" qualunque manufatto (costituito generalmente da listoni o altro materiale, o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi, o da ogni modifica del piano stradale tesa a facilitare l'accesso dei veicoli ad un'area privata laterale, idonea allo stazionamento di uno o più veicoli) consistente in un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie stradale sottratta all'uso pubblico. Nella categoria dei Passi Carrabili sono da comprendere, oltre a quanto previsto dal R.C.d.S. a titolo esemplificativo e senza previsione di esaustività, quelli costituiti:

a) dallo smusso del marciapiede e dall'avvallamento dello stesso;

b) dal semplice smusso del marciapiede;

c) dalla copertura di un fosso con ponticello;

d) da una modifica ben visibile del piano stradale;

e) da un manufatto che occupa l'area pubblica;

f) dall'interruzione del marciapiede;

g) dall'interruzione di un'aiuola;

h) dall'interruzione del muro di recinzione - sostegno della sede stradale.

3. Quando non sussistono le caratteristiche di cui al comma precedente, l'apertura di una proprietà privata che immette direttamente sulla pubblica proprietà è definita "Accesso Carrabile" o "Passo carrabile a raso" ed il divieto di sosta nella zona antistante con posizionamento del relativo segnale è subordinato ad espressa richiesta del proprietario (secondo l'art. 46, comma 3, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada). Sono da considerarsi Accesso Carrabile quei varchi che, pur assolvendo alla stessa funzione dei passi carrabili, sono a filo con il manto stradale ed in ogni caso carenti di un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta ad uso pubblico. Quindi nella categoria degli ACCESSI CARRABILI sono da ricomprendere quelli:

- costituiti da una semplice copertura dell'area con manto bituminoso, ghiaioso o simile;
- che si aprono direttamente su suolo pubblico;
- arretrati su area privata e raccordati alla pubblica via con semplice utilizzo di materiale bituminoso;
- aggettanti su marciapiede, qualora non esista modifica nello stesso intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

4. Ai fini del presente regolamento sono passi carrabili anche gli accessi ad aree destinate all'esposizione, vendita e manutenzione dei veicoli.

5. Non sono passi carrabili gli accessi ad aree non aventi per destinazione d'uso lo stazionamento o la circolazione dei veicoli, quali ad esempio i negozi o gli uffici.

Art.4 – IL CARTELLO DI PASSO CARRABILE

1. Nella zona antistante il passo carrabile vige il divieto di sosta quando il titolare produce istanza per la concessione di apposito cartello, in assenza del quale si determina l'inefficacia del divieto.

2. Il cartello di passo carrabile indica la zona per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali, in corrispondenza della quale vige in permanenza il divieto di sosta ai sensi dell'articolo 158 del codice. Non hanno alcuna validità i cartelli di passo carrabile non forniti dal Comune. In presenza del cartello di passo carrabile è vietata anche qualsiasi altra utilizzazione dell'area antistante l'accesso. Non è consentito neppure al titolare della concessione di sostare o occupare l'area con qualsiasi elemento.

3. La domanda di Concessione, da presentarsi al Protocollo dell'Ente su carta semplice, secondo il modello di cui all'Allegato del presente Regolamento, dovrà contenere le seguenti indicazioni e allegati:

- le generalità ed il domicilio del richiedente;
- il titolo di possesso del richiedente (proprietà o altro diritto reale);
- la larghezza dell'accesso espressa in metri lineari;
- gli estremi del titolo abilitativo (Concessione Edilizia, Permesso di Costruire, ecc.) con il quale è stato realizzato l'immobile;
- una planimetria per la identificazione dell'immobile (solo se ubicato fuori dal centro abitato);
- le attestazioni dei pagamenti dovuti per Diritti di Segreteria e per Costo del Cartello.

Non sono ammissibili domande di rilascio della Concessione che risultino incomplete, errate o prive degli allegati previsti.

4. Al momento del rilascio della concessione di passo carrabile, previo pagamento dei diritti dovuti, viene consegnato dal Comune anche un apposito cartello che deve essere collocato all'accesso indicato nell'atto. Ogni cartello si riferisce ad un solo accesso. Il cartello è in alluminio, ha forma rettangolare ed è coperto da una apposita pellicola rifrangente. Sul cartello, come descritto nel vigente Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, è riportato il segnale di divieto di sosta, il nome e lo stemma del Comune, il numero e l'anno di rilascio dell'autorizzazione. La mancata indicazione dell'Ente e degli estremi dell'autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto (fig.II.78 Art.120)



Fig.II.78 Art.120

Il segnale ha dimensioni normali di 45 x 25 cm e dimensioni maggiorate di 60 x 40 cm .


Di norma il segnale è installato in posizione parallela all'asse della strada e può essere applicato su porte o cancelli; deve essere collocato ad un'altezza da terra non inferiore a m. 0,60 e non superiore a m. 2,20; non deve essere occultato, neppure in parte, da siepi, colonne o altri elementi.

Il cartello deve essere mantenuto in perfetta efficienza dal titolare della concessione, rimuovendo eventuali adesivi o imbrattamenti. In caso di deterioramento, smarrimento o furto del cartello il titolare della Concessione può richiedere il duplicato.

Il segnale va collocato in genere sul lato destro e in maniera non ambigua; ad esempio, al confine tra due proprietà laterali, tale da non farne comprendere il riferimento.



Altezza minima e massima per il posizionamento del cartello



Altezza minima e massima per il posizionamento del cartello

5. È fatto obbligo al titolare di restituire al Comune il cartello segnaletico numerato di passo carrabile in caso di revoca, cessazione o per chiusura dello stesso passo.

6. La concessione si intende priva di effetti giuridici allo scadere del ventinovesimo (29°) anno dal rilascio, con rinnovo alla scadenza, che avverrà automaticamente, salvo comunicazione al Comune di rinuncia all'uso del passo o accesso carrabile.


7. Nel caso di variazione nella proprietà dell'immobile, ovvero nell'ipotesi di decesso del titolare, il nuovo proprietario o gli eredi del deceduto titolare dovranno procedere obbligatoriamente alla voltura entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la variazione o il decesso si sono verificati, salvo rinuncia da comunicarsi all'Ente entro lo stesso termine.


Art. 5 – CONDIZIONI PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE DI PASSO CARRABILE


1. La costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall'Ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente. Senza la preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali né nuovi innesti di strade soggette ad uso pubblico o privato.


2. Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:


a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima; tale distanza è derogabile nel caso in cui, per motivi edilizio-urbanistici, sia tecnicamente impossibile il suo rispetto.















b) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli.

3. Nelle nuove costruzioni la larghezza di un nuovo accesso non deve essere inferiore a 2,5 ml.



4. Nel caso in cui i passi carrabili, come definiti dall'art. 3, comma 1, punto 37) del codice, rientrino nella definizione dell'art. 44, comma 4, del decreto legislativo 15/11/1993, n. 507, nella zona antistante gli stessi vige il divieto di sosta, segnalato con l'apposito segnale di cui alla fig. II.78. In caso contrario, il divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo ed il posizionamento del relativo segnale, sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli, in conformità a quanto previsto dall'art. 44, comma 8 del citato decreto legislativo 507/93.

5. Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle condizioni previste dal comma 2, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato di almeno 4,5 metri dalla sede stradale, allo scopo di consentire la sosta, fuori dalla carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso. Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi. Gli elementi di chiusura dell'accesso carrabile non dovranno aprirsi verso le aree destinate all'uso pubblico, il cancello dovrà essere motorizzato, radiocomandato a distanza, munito di apposita luce di segnalazione. È consentito derogare dall'arretramento degli accessi e dall'utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano su strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.



6. Qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale.

7. Per i locali situati a piano terra muniti di accesso plurimo, per le aree munite o suscettibili di più accessi, per i locali adiacenti e comunicanti tra loro, può essere rilasciata la concessione di passo carrabile per ogni accesso. Eventuale richiesta di segnaletica orizzontale al fine di inibire la sosta sul lato opposto può essere concessa ad un unico accesso.

8. Chiunque ha ottenuto l'autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare la sezione dei medesimi, né le caratteristiche piano – altimetriche della sede stradale.

9. Sono atti vietati: impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico; scaricare senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette, materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura.

10. L'autorizzazione può essere rinunciata mediante comunicazione al Comune; ciò comporta il ripristino della strada o del marciapiede Comunale, a cure e spese del concessionario.

Gli Uffici Comunali provvederanno:

- a) a verificare l'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi;
- b) alla cancellazione del titolare dai ruoli Comunali.

Art. 6 – COMPETENZE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE DI PASSO CARRAIO

La costruzione di un passo carrabile, a norma del presente Regolamento, è subordinata al rilascio di un'Autorizzazione da parte del Comune di Fragagnano, previa richiesta da parte di un tecnico abilitato.

1. Competente per l'istruttoria delle domande finalizzate al rilascio della autorizzazione del passo carrabile è l'Ufficio Polizia Locale.
2. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del Comune, previo nulla osta dell'Ente proprietario della strada.
3. Qualora il passo carraio comporti una immutatio loci (modifica sostanziale dei luoghi), l'intervento deve essere altresì assentito anche dal punto di vista edilizio; tanto in ossequio non solo dei principi generali in materia di edilizia ma anche della normativa di settore (art.46, comma 1, del D. P. R. n. 495/1992, regolamento attuativo del codice della strada) che prescrive testualmente " la costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall'Ente proprietario nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente ".

Art.7 - ACCESSI DALLE STRADE EXTRAURBANE

Per gli accessi dalle strade extraurbane si rimanda a quanto disposto dall'art. 45 del Regolamento approvato con D.P.R. 16/12/1992 n° 495.

Art. 8 - PASSI CARRABILI GIÀ ESISTENTI

I passi carrabili che siano già stati autorizzati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento non sono soggetti al rilascio di un'ulteriore Autorizzazione.

Art.9 - PASSI CARRABILI TEMPORANEI

1. È consentita l'apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi devono essere osservate, per quanto possibile, le condizioni di cui all'art. 5 comma 2 del presente regolamento. Deve in ogni caso disporsi idonea segnaletica di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dall'intersezione.
2. Il segnale indicativo del passo carrabile è integrato da una scritta aggiuntiva riportante gli estremi e la data di scadenza del titolo autorizzativo.

Art.10 – MANUTENZIONE DEL PASSO CARRABILE

La manutenzione del passo carrabile, sia per la zona insistente sulla strada che per la parte ricadente sulla proprietà privata, è a cura e spese dei titolari della

autorizzazione i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'Ente proprietario della strada.

Art. 11 – SEGNALETICA ORIZZONTALE E AREE DI MANOVRA

1. Il titolare di un passo carrabile, in possesso dell'autorizzazione per l'apposizione del relativo pannello, può inoltrare richiesta di occupazione di suolo anche sui lati o sul lato opposto agli accessi solo su tratto di strada a senso unico di marcia ove la sosta sia consentita sul lato opposto.

2. L'area occupabile con segnaletica orizzontale:

- sul lato opposto all'accesso, dovrà essere non inferiore alla proiezione speculare del passo carrabile debitamente individuato dal relativo cartello (**fig. 1**). Su richiesta di parte, potrà essere ampliata fino ad un massimo di 4,50 ml complessivi, eventualmente decentrata da un lato o dall'altro rispetto all'interasse del passo carrabile (**fig. 2,3**;) o equidistante rispetto ad esso (**fig. 4**).
- sui lati del passo carrabile, sarà pari a mt 1,50 per lato, per la profondità di un metro lineare convenzionale, solo su richiesta di parte.

3. Appurata l'idoneità tecnica del passo carrabile, la concessione di uso dell'area di manovra sarà determinata in base alla distanza che intercorre tra il limite del fabbricato e la rispettiva porzione di strada destinata (sul lato opposto) alla sosta dei veicoli (largh. di riferimento 2,00 m).

4. A seguito del sopralluogo effettuato dal Comando di Polizia Locale, qualora la distanza risulti uguale o minore a 4,50 ml, la richiesta per la concessione di uso sarà meritevole di accoglimento; nel caso in cui, invece, essa superi i 4,50 ml, la richiesta avrà esito negativo.




fig.1




fig.2




fig.3




fig.4

5. I proprietari di un immobile con più di un passo carraio sulla stessa via che siano distanti tra loro meno di 30 metri (misurati tra i bordi più vicini di ciascun accesso), possono proporre istanza di occupazione di suolo pubblico sul lato opposto mediante segnaletica orizzontale per un solo passo carrabile alle condizioni sopra riportate.

6. Ai sensi dell'art. 27 comma 3° del Codice della Strada, l'utente del passo carrabile deve corrispondere al Comune di Fragagnano una somma, a titolo di diritti per sopralluogo relativo alla richiesta di concessione dell'area di manovra, nella misura fissata con specifico atto di Giunta Comunale.

7. La zona posta di fronte allo sbocco del passo carrabile sarà individuata con segnaletica orizzontale costituita da apposite strisce gialle e da segmenti alternati di colore giallo e nero tracciati sulla faccia verticale del ciglio del marciapiede (figura II 447 Art.151 e figura II 448 Art.152).

8. Tutta la segnaletica orizzontale, compreso il relativo ripasso, sarà a carico del richiedente solo dal punto di vista economico, giacché l'opera materiale di apposizione

della stessa verrà effettuata dal Comune di Fragagnano che conserva l'attribuzione di Ente proprietario a cui spetta l'installazione della segnaletica.

9. L'area di manovra concessa dal Comune di Fragagnano consentirà esclusivamente di favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale e, pertanto, è interdetta alla sosta di tutti i veicoli, compresi quelli del titolare del diritto di passaggio, e inibita allo svolgimento di qualsivoglia attività.

Art. 12 - REVOCA

1. Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento le concessioni rilasciate, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sicurezza e fluidità della circolazione stradale. In tale caso il Comune provvede a restituire al concessionario la quota di tassa comunale relativa al periodo non goduto. La concessione può essere revocata, altresì, senza alcun diritto di restituzione della tassa già versata, nei seguenti casi:

- a) per reiterate inottemperanze alle disposizioni del presente regolamento;
- b) per il mancato pagamento della tassa, entro 60 gg. dalla scadenza, previa diffida formale alla regolarizzazione del pagamento stesso. In ogni caso il titolare è tenuto al pagamento della tassa annuale già scaduta prima della revoca;
- c) si ha reiterazione quando il titolare dell'autorizzazione viola, nell'arco di 2 anni, due delle disposizioni contenute nel presente regolamento ovvero nel provvedimento di concessione;
- d) tutta la documentazione attestante la concessione delle aree di manovra (foto, dimensioni, superficie...) sarà conservata dalla polizia locale;

Art. 13 – CANONE E ESENZIONI

Per quanto attiene la disciplina del presente articolo, si applica quanto disposto con Regolamento Comunale per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, vigente.

Art.14 – SANZIONI

1. Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne varia l'uso senza l'autorizzazione dell'Ente proprietario, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 a euro 694 (L'importo della sanzione così aggiornato ex art.1,d.m.31.12.2020 G.U.31.12.2020, n.323, in vigore dall'1.1.2021, ex art.3,d.m.cit.). La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi, a carico dell'autore della violazione stessa e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI. La sanzione accessoria non si applica se le opere effettuate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione successiva. Il rilascio di questa non esime dall'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

2. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173. (L'importo della sanzione, aumentato ex d.m. 16.12.2014 G.U. 31.12.2014, n.302 e confermato ex d.m. 20.12.2016 G.U. 30.12.2016, n. 304, è stato poi così adeguato ex art.1, d.m. 27.12.2018 G.U. 29.12.2018, n. 301. Successivamente il d.m. 31.12.2020 G.U. 31.12.2020, n. 323, in vigore dall'1.1.2021, ex art.3, d.m. cit. non ha apportato modifiche a tale ultimo importo).

Art.15 – RESPONSABILITÀ DEL RICHIEDENTE IL PASSO CARRAIO

Il richiedente l'autorizzazione di passo carraio si assume tutte le responsabilità civili e penali per la costruzione, manutenzione e rinuncia del passo stesso.

Art.16 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore secondo le norme previste dal T.U.E.L. D.lgs.267/2000 e ss.mm.ii. a partire dal 01.01.2023.

Art.17 – NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente indicato e previsto dal presente Regolamento si rinvia a quanto previsto dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 [Nuovo Codice della Strada] e ss.mm.ii. e dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 [Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada] e ss.mm.ii., nonché alle vigenti disposizioni in materia.

2. Per le istanze presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora in corso di istruttoria si applicano le disposizioni previgenti, salvo il caso in cui le disposizioni del presente regolamento risultino essere più favorevoli per il richiedente.